

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6020 del 29/11/2021
Oggetto	Rinnovo di concessione con variante al prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Po ad uso irriguo nel comune di Polesine Zibello (PR), loc. Ongina, e occupazione del corpo idrico pubblico fino alla confluenza del Torrente Ongina col Torrente Arda. Concessionario: Consorzio della Bonifica Parmense. PRATICA: PR99A0094
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6216 del 29/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A.); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A.);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico), n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”) e la

determinazione n. 878 del 29/10/2019 (sull'approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica di Arpae);

PRESO ATTO:

- della domanda acquisita con protocollo n. 871304 del 14/12/2015 con cui il Consorzio di Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua superficiale rilasciata con provvedimento n. 3968 in data 08/04/2011 (cod. PR99A0094);
- della domanda di attivazione del provvedimento autorizzatorio unico di VIA per l'adeguamento dell'impianto irriguo di presollevarimento dal fiume Po;

CONSIDERATO CHE è stata presentata istanza di valutazione di impatto ambientale, pubblicata sul BURERT il 15/04/2020, per la variante sostanziale della concessione come di seguito descritta:

- prelievo esercitato dal Fiume Po sollevando risorsa (di seguito definito anche impianto di presollevarimento) e immettendola nella parte terminale del corpo idrico pubblico fino alla confluenza del Torrente Ongina col Torrente Arda dove tramite altro impianto (di seguito definito anche impianto di sollevamento principale) si alimenta la rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica;
- ubicazione del prelievo: Comune di Polesine Zibello (PR), in località Ongina, su terreno censito al fg. n. 5 mappali 1, 161, 163, 164, 165; coordinate UTM RER x: 583.098; y: 987.500;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima pari a 3.300 l/s, portata media pari a 2.000 l/s e volume annuo di 8.000.000 mc/anno al fine di irrigare una superficie di 9.950 ha;

DATO ATTO:

- che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli

avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna sul BURERT n 116 del 15/04/2020;

- che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del PAUR del 20/09/2021) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione d'acqua pubblica quali l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la Provincia di Parma, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna e l'Agenzia Interregionale del Po;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle condizioni ambientali definite nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi e alle condizioni definite nell'allegato disciplinare;

VALUTATO che l'importo del canone per l'uso irriguo della risorsa relativo all'anno 2021 è pari a 1.644,35 euro e che quale corrispettivo per l'utilizzo della corpo idrico quale vettore di risorsa è fatto obbligo per il concessionario di effettuare la manutenzione sul tratto di fiume interessato, come previsto nel disciplinare;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno in corso, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 19/11/2021, la somma pari a 1.644,35 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. PR99A0094;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, cod. PR99A0094, ai sensi degli art. 27 e 31 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato dal Fiume Po sollevando risorsa e immettendola nella parte terminale del corpo idrico pubblico fino alla confluenza del Torrente Ongina col Torrente Arda dove, tramite altro impianto, si alimenta la rete di distribuzione del Consorzio di Bonifica;
 - ubicazione del prelievo da Po: Comune di Polesine Zibello (PR), in località Ongina, su terreno censito al fg. n. 5 mappali 1, 161, 163, 164, 165; coordinate UTM RER x: 583.098; y: 987.500;
 - occupazione delle aree demaniali: tratto di corpo idrico 011400000000 9 ER compreso tra lo sbarramento ubicato in Comune di Polesine Zibello (PR) al foglio n. 5 fronte mapp. 163, coordinate UTM RER x: 583024 - y: 987494, e l'opera di sollevamento principale ubicata nello stesso comune, foglio n. 10 fronte mapp. 222 coordinate UTM RER x: 582457 - y: 986941;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima pari a 3.300 l/s, portata media pari a 2.000 l/s e volume annuo di 8.000.000 mc/anno al fine di irrigare una superficie di 9.950 ha;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2050;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/11/2021;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 1.644,35 euro, mentre quale vettore di risorsa è fatto obbligo per il concessionario di effettuare la manutenzione sul tratto di fiume interessato, come previsto nel disciplinare;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.644,35 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Consorzio di Bonifica Parmense, c.f. 92025940344 (cod. PR99A0094).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è posta in sponda destra del fiume Po ed è costituita da un manufatto in cemento armato gettato in opera con la collocazione di due elettropompe di aspirazione ad asse verticale con portata nominale di 1.650 l/s alla prevalenza manometrica 11,50 m e motore elettrico da 300 kW, da cui partono tre tubi di mandata che lo collegano all'edificio pompe. In particolare il manufatto ha una prima soletta, alla quota 29,50 m.s.m, su cui sono ancorate le pompe e alloggiati i raccordi delle bocche di aspirazione alle tubazioni di mandata; una seconda soletta superiore, alla quota 36,00 m.s.m, permette l'alloggiamento dei motori elettrici. Le tubazioni di mandata sono completamente interrate e vengono raccordate alle condotte di mandata esistenti con tubazioni in acciaio zincato a caldo, De 1016 mm, spessore 12 mm.

Nella stagione irrigua si abbassa la paratoia presente in corrispondenza della foce del fiume Po e si azionano le pompe dell'impianto di presollevarimento, che immettono l'acqua del Po nel tratto terminale dell'immissario corpo idrico, fino a creare un invaso tale da poter mettere in funzione l'impianto principale.

L'impianto di Ongina principale è costituito da 3 pompe, di cui due con portata massima 1.000 m³/s ed una con portata massima 1.300 m³/s.

L'opera di presa è sita in Comune di Polesine Zibello (PR), in località Ongina, su terreno censito al fg. n. 5 mappali 1, 161, 163, 164, 165; coordinate UTM RER x: 583.098; y: 987.500.

L'occupazione delle aree demaniali avviene nel tratto di corpo idrico pubblico identificato con

codice 011400000000 9 ER e compreso tra lo sbarramento ubicato in Comune di Polesine Zibello (PR) al foglio n. 5 fronte mapp. 163, coordinate UTM RER x: 583024 - y: 987494, e l'opera di sollevamento principale ubicata nello stesso comune al foglio n. 10 fronte mapp. 222 coordinate UTM RER x: 582457 - y: 986941;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a 3.300 l/s, portata media pari a 2.000 l/s e nel limite di volume complessivo annuo di 8.000.000 mc.
2. Il prelievo può avvenire dal corpo idrico dal corso d'acqua Fiume Po, identificato con codice N00816IR;
3. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo al fine di irrigare una superficie di 9.950 ha;
4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per alimentare il comprensorio di Ongina, areale che si estende fino agli abitati di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca e Busseto.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 1.644,35 euro per l'uso irriguo della risorsa, mentre quale vettore di risorsa è fatto obbligo per il concessionario di effettuare la manutenzione sul tratto di fiume interessato, come previsto all'articolo 9;
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello

di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.644,35 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2050.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il Consorzio è tenuto ad installare e a tenere in regolare stato di manutenzione idonei e tarati dispositivi per la misurazione della portata e dei volume d'acqua derivati, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 152/2006, sia nell'impianto di presollevario di Ongina sia nell'impianto di Ongina Principale. I dati di derivazione della risorsa devono essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione

Tecnica di ARPAE e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato alla DGR n. 2254/2016. A tal fine dovrà essere presentato per approvazione al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici entro 90 giorni dal provvedimento autorizzatorio unico idoneo progetto per l'individuazione della localizzazione e della tipologia della strumentazione da porre in essere a garanzia del prelievo dei soli quantitativi concessi e nel rispetto dei valori massimi. Nel periodo transitorio, riguardante la costruzione della nuova opera di presa, dovrà comunque essere garantita la misurazione dei quantitativi di risorsa prelevati.

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti ulteriori prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e derivanti dalla conferenza dei servizi del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale:

1. debbono essere previsti adeguati monitoraggi qualitativi delle componenti chimico-fisiche dello stato ecologico e delle componenti biologiche, finalizzati alla verifica della non compromissione degli obiettivi ai sensi della 2000/60/CE, nonché al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico recettore e degli standard di qualità ambientale, anche per tutti gli elementi chimici di cui alla tab. 1/B dell'all.1 parte III del Dlgs 152/2006; a tal fine dovrà essere presentato alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela Risorsa Acqua,

Aria e Agenti Fisici per approvazione un piano di monitoraggio entro 6 mesi dalla data di emanazione della DGR;

2. Il prelievo dal Fiume Po e il relativo vettoriamento potrà essere esercitato a condizione che lo stato dei corpi idrici non venga alterato o che il prelievo e il vettoriamento di risorsa non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.
3. La derivazione potrà essere rivista una volta definite le portate funzionali di riferimento per l'asta del fiume Po in relazione a quanto sarà indicato nel Piano del Bilancio Idrico.
4. Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi.
5. A seguito della ricerca di una maggiore sostenibilità nell'uso della risorsa idrica, il Consorzio in allegato alla domanda di rinnovo di concessione o a seguito di eventuali modifiche del progetto deve fornire un resoconto completo delle misure di risparmio idrico implementate e la relativa determinazione dell'efficacia in termini di flussi di prelievo evitati.
6. L'intervento oggetto della valutazione di impatto ambientale è sotto esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del concessionario.
7. Ogni modifica all'intervento esaminato in sede di valutazione di impatto ambientale dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte dell'agenzia competente per il rilascio dell'autorizzazione idraulica. L'esecuzione di opere difformi o l'inosservanza delle prescritte condizioni comporterà l'adizione delle vie legali previste dalle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione idraulica mediante semplice atto amministrativo notificato al concessionario.
8. Il concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo all'Agenzia competente per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e

fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi. A lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del concessionario, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che “l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel parere idraulico”. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del “Certificato di collaudo/Regolare Esecuzione” dell'intervento di cui trattasi.

9. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte. Nella fattispecie particolare cura dovrà essere posta nelle operazioni di ripristino della scarpata fluviale del fiume Po mediante idonea riprofilatura e rimaneggiamento del pietrame ciclopico ivi rinvenuto. In particolare, dovrà garantirsi un idoneo raccordo a monte ed a valle del manufatto, nonché un adeguato grado di protezione mediante materiale ciclopico delle scarpate fluviali, anche ricorrendo, se del caso a cure e spese del concessionario, a ripascimenti e/o refusioni di sorta del materiale laddove carente.
10. Per quanto attiene la sicurezza idraulica del tratto vettoriato in caso di evento di piena del torrente Ongina il concessionario deve mettere in atto ogni possibile azione e procedura, di cui rimane unico responsabile, finalizzata ad evitare che la paratoia rimanga abbassata creando così un ostacolo al deflusso della corrente. In ogni caso qualunque danno a cose o persone dovuto ad esondazioni provocate dalla paratoia abbassata saranno a completo carico del concessionario.
11. Il Consorzio è tenuto a farsi carico della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del tratto di sponda destra del fiume Po oggetto di intervento, sia a monte che a valle della confluenza del torrente; analogamente è tenuto a farsi carico della manutenzione, sia ordinaria

che straordinaria (sfalci, ripresa di frane ed erosioni), del tratto di torrente Ongina oggetto di vettoriamento.

12. In considerazione che la pista di sommità delle sponde in destra e sinistra del torrente Ongina, ancorché in parte ricadenti in Comune di Villanova sull'Arda, risultano prive di barriere laterali di protezione, si prescrive al proponente Consorzio, soprattutto in condizione di paratoia abbassata e massimo esercizio di bacinizzazione, di provvedere a segnalare adeguatamente il pericolo di incidente per affondamento/annegamento.
13. Il Consorzio concessionario rimane l'unico responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni a cose e persone cagionati dalla mancata applicazione delle prescrizioni impartite nel parere idraulico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po ovvero da un non corretto uso, monitoraggio e mantenimento in esercizio delle opere di bacinizzazione e/o attingimento in esame.
14. Il Consorzio, al fine di garantire il buon regime idraulico, sarà tenuto, a sue totali cure e spese, ad una costante manutenzione dell'opera di sbarramento, assicurando la conservazione delle caratteristiche della sezione idraulica fissate al momento del progetto oggetto della valutazione di impatto ambientale. Nella fattispecie dovrà provvedere, prima delle possibili piene primaverili/autunnali, al mantenimento della sezione d'alveo a monte e valle della paratoia nonché alla rimozione e conferimento a discarica del materiale flottante ivi depositatosi. Eventuali depositi di materiale sedimentato dovranno essere rimossi e refluiti in limitrofe aree di ambito fluviale, a colmatura di buche o bassure.
15. Il Consorzio si impegna a:
 - presentare all'Agenzia Interregionale per il fiume Po il cronoprogramma contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori. Le eventuali difformità del

cronoprogramma comunicato dovranno essere comunicate con congruo anticipo al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite;

- ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

- provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua.

16. Dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del concessionario, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione dei luoghi in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento oggetto della valutazione di impatto ambientale, anche in considerazione del fatto che i lavori ricadono all'interno della fascia A del PAI, quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.

17. Considerato che i lavori saranno eseguiti all'interno della fascia A del PAI, il concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il concessionario non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino dall'amministrazione concedente e dall'Autorità idraulica, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno, avvenire a proprie cure e spese.
18. Il concessionario deve provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'ufficio competente per il parere idraulico, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti ed alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio.
19. In caso di attivazione del Servizio di Piena, l'Agenzia competente per il parere idraulico si riserva la facoltà di interdire il transito sulle aree demaniali, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo da questa incaricati.
20. L'amministrazione concedente e l'Autorità idraulica si ritiene sollevata nel caso in cui si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del concessionario a norma dell'art. 192 del Decreto Lgs. n. 152/2006.
21. In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti durante il cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi e uomini

dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale.

22. Nell'apprestamento delle operazioni di cantierizzazione dovranno essere debitamente considerati i seguenti oneri:
 - l'accesso e l'uso del cantiere dovranno avvenire sotto la sorveglianza continua del concessionario;
 - per tutta la durata dei lavori sino al collaudo delle opere, dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del richiedente apposita segnaletica volta a limitare l'accesso alle aree interessate e quindi ai soli mezzi di cantiere autorizzati;
 - in corrispondenza del cantiere dovranno essere posti regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo anche eventuali allarmi sonori;
 - è del Consorzio la responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua.
23. A lavori ultimati il Consorzio dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'ufficio competente per il parere idraulico, alla rimozione delle opere provvisorie e delle strutture logistiche di cantiere, oltre al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante il periodo delle lavorazioni, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro.
24. La documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.
25. Il Consorzio si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla concessione;

26. Il Concessionario assume la piena responsabilità civile e penale in relazione all'esercizio della concessione, pertanto l'amministrazione concedente e l'Autorità idraulica rimangono estranee agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in relazione alla presente concessione,, non esclusi gli eventi di piena.
27. Per qualsiasi sopravvenuta necessità il parere idraulico rilasciato da AIPO riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Concessionario possa chiedere alcun tipo di risarcimento.
28. L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di revisionare le condizioni impartite, ovvero a revocarle, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del concessionario agli obblighi impostigli; in tale occasione il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Agenzia competente per l'autorizzazione idraulica.
29. In caso di inadempienza delle suddette condizioni l'Agenzia idraulica si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del concessionario;
30. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia

Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate successivamente al rilascio del parere idraulico;

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.